

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO

STATUTO CON LE MODIFICHE APPROVATE DAL XXVIII CONGRESSO NAZIONALE

Barletta 22 – 23 -24 ottobre 2010

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Il Partito Socialista Democratico Italiano – P.S.D.I. – , senza fini di lucro ed operante con spirito di libero volontariato, riunisce cittadini che intendono recuperare e far vivere la tradizione culturale, storica ed ideale del socialismo democratico occidentale ed italiano, memori del solco aperto da Giuseppe Saragat nel 1947, punto di riferimento vivo e costante del nuovo umanesimo socialista, unitamente ai valori espressi dal liberalsocialismo, dal socialismo autonomista e dal riformismo.

Il PSDI riunisce donne e uomini che, vicini alle idee fondanti del socialismo, intendono esprimersi in piena autonomia sotto il profilo ideale, organizzativo e patrimoniale per affermare una politica intessuta di progetti di società e di idealità. I Socialdemocratici italiani propugnano la libertà, la giustizia sociale, il benessere come diritto di ogni cittadino in un'economia di mercato tesa ad uno sviluppo eco-compatibile, la pace, la tolleranza, la libertà religiosa da esplicarsi nel pieno rispetto delle leggi dello stato secondo il principio della chiara separazione di funzioni e poteri tra stato e chiese.

La parità tra i sessi e l'eliminazione di tutte le discriminazioni è irrinunciabile per la socialdemocrazia, che incarna una visione di governo dello sviluppo economico delle società avanzate basata sull'inclusione sociale e sui diritti di cittadinanza e ritiene il legame tra libertà e giustizia sociale indissolubile e condizione e fine ultimo di una determinazione storica del socialismo, in una società dove a ciascuno sia data la possibilità di offrire il proprio contributo di lavoro, intelligenza e iniziativa e di ricevere garanzie di pari opportunità con tutti gli altri.

In questo spirito la socialdemocrazia sostiene le politiche concernenti la promozione di pari opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nella società, nella famiglia, negli organi istituzionali, nelle organizzazioni politiche e partitiche, nonché la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di disparità per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. In particolare sostiene ogni iniziativa tesa a realizzare parità di presenza e partecipazione.

Per i socialdemocratici non può esistere libertà senza responsabilità, soprattutto verso le future generazioni fra donne e uomini all'interno del PSDI. Questo principio trova maggiore fondamento nella considerazione che, per la prima volta nel corso della storia, la nostra civiltà deve misurarsi con il problema di garantire in futuro la stessa vita umana sul pianeta, in ragione dei cambiamenti climatici, scientificamente imputabili anche all'azione dell'uomo, della finitezza delle risorse energetiche e delle materie prime, della carenza di acqua potabile.

Il PSDI considera il libero mercato condizione dello sviluppo se opera nei limiti di regole condivise tra produttori e consumatori e nell'ottica dell'accrescimento dei margini di redistribuzione della ricchezza e si batte per la difesa delle componenti più deboli ed emarginate della società, per la salvaguardia della individualità e della dignità di ogni persona, per la coesione sociale e territoriale delle comunità nel rispetto di un sistema di regole liberali. In modo particolare la socialdemocrazia si batte perché nel libero scambio globale tutti i concorrenti accedano con le stesse regole e tutti in i Paesi vengano affermate tutele sindacali per i lavoratori ed una legislazione sociale degna di questo nome.

Il PSDI sostiene la funzione essenziale del sindacato dei lavoratori, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che rappresentano il mondo della produzione e intellettuale. Un sindacato inteso come strumento di permanente contrattazione tra i diritti delle parti in causa nella produttività, in rapporto alle modifiche del modello produttivo e di quello sociale, anche in ordine al mutamento delle modalità del lavoro e della quotidiana organizzazione della vita individuale, familiare e sociale.

Il PSDI rifiuta la creazione di aree di privilegio e di improduttività e vede nelle libere organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei cittadini lo strumento atto a garantire oltre all'uguaglianza dei diritti anche il merito di ognuno. Rifiuta inoltre qualsiasi forma di lotta che contempra la sopraffazione, la violenza e l'impedimento della libera espressione democratica.

Il PSDI si adopera perché ai lavoratori emigranti venga riservata un'accoglienza dignitosa e garantista di diritti e di tutele, accompagnata da iniziative tese a favorire lo sviluppo dei loro Paesi d'origine, contrastando lo sfruttamento delle loro risorse naturali da parte di Paesi terzi o imprese multinazionali.

Il PSDI si riconosce nella storia e nella visione del federalismo europeo e propugna l'attuazione in Italia di un nuovo assetto territoriale federale proiettato nella dimensione geopolitica euromediterranea che, in un quadro chiaro e corretto di

equilibrio tra poteri costituzionali, esalti le potenzialità territoriali, le culture e la capacità di autodeterminazione delle singole regioni senza venire meno al principio fondamentale dell'unità della nazione e della solidarietà nell'impiego delle risorse collettive a favore delle aree socialmente più deboli ed economicamente più svantaggiate del Paese.

IL SIMBOLO

Articolo 2

Il simbolo è composto da un cerchio su fondo bianco recante – nella parte superiore – la scritta in rosso “socialdemocrazia” e – nella parte inferiore – il sole nascente dal mare contenente la sigla PSDI con tre onde e con quindici raggi il tutto di colore rosso.

L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 3

Il PSDI è un partito federale strutturato su base regionale e coordinato a livello nazionale, ha sede in Roma e può costituire sedi nelle regioni, nelle province, nei comuni ed all'estero.

In ciascuna regione d'Italia il Congresso regionale approva o modifica il corrispondente Statuto regionale che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l'attività del partito nel proprio ambito territoriale.

In ogni livello organizzativo la composizione degli organismi collegiali deve uniformarsi a criteri di equilibrio nella rappresentanza di tutti gli iscritti, senza mai operare discriminazioni basate su sesso, etnia, lingua, estrazione sociale e culturale né su handicap, età e tendenze sessuali.

L'organizzazione si compone di strutture territoriali, dotate di piena autonomia nel territorio di rispettiva competenza, e strutture nazionali, con funzioni di indirizzo politico generale, di coordinamento e di controllo.

Sono organi territoriali: 1) il Congresso regionale, l'Assemblea provinciale dei Circoli e l'Assemblea congressuale degli iscritti al Circolo; 2) i Circoli; 3) i Coordinamenti provinciali; 4) i Coordinamenti regionali, 5) i segretari regionali, provinciali e di circolo, 6) i collegi regionali dei Revisori dei conti, 7) i collegi regionali dei Probiviri. Tutti i circoli costituiti fuori dal territorio italiano sono rappresentati da un unico Coordinamento estero, equiparato ad un coordinamento

regionale italiano.

Sono organi nazionali: 1) il Congresso nazionale; 2) il Consiglio nazionale; 3) la Direzione nazionale; 4) il Segretario nazionale; 5) il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti; 5) il Collegio nazionale dei Probiviri.

Le iniziative politiche di interesse nazionale localizzate nel territorio, devono coinvolgere, le strutture territoriali pienamente coinvolte sotto il profilo organizzativo ed economico.

L'ISCRIZIONE

Articolo 4

L'iscrizione è aperta alle persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed ai soggetti collettivi che ne condividono i fini ed i valori fondanti, accettano lo Statuto e versano la quota sociale.

La tessera di appartenenza al PSDI è rilasciata nominativamente a ciascun iscritto dalla Direzione nazionale su richiesta dei Coordinamenti regionali dai quali, ogni anno, le saranno trasmessi i nomi degli iscritti, divisi per i circoli di appartenenza, ed i relativi dati anagrafici unitamente ad una quota-parte delle quote associative riscosse. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali degli iscritti, tanto in sede nazionale che regionale, deve avvenire nella piena osservanza delle norme di legge vigenti in materia di tutela della privacy.

Le specifiche modalità di presentazione della domanda di iscrizione e del suo accoglimento nonché del versamento della quota associativa sono regolate, per ciascuna regione, dallo Statuto regionale. Gli statuti regionali devono espressamente prevedere la ricorribilità dell'eventuale diniego motivato all'accoglimento della domanda di iscrizione.

In ogni caso lo Statuto regionale deve espressamente prevedere che, all'atto della sottoscrizione della domanda d'iscrizione, il richiedente dichiari di conoscere lo Statuto nazionale e lo Statuto regionale del PSDI e di accettare integralmente la normativa ivi contenuta, anche con specifico riferimento alla clausola compromissoria stabilita dall'art. 14 comma settimo dello Statuto nazionale.

Ogni iscritto concorre all'autofinanziamento del Partito tramite il versamento della quota associativa e, quando ne ricorra la necessità, con altre contribuzioni proporzionate alle sue possibilità economiche. Se l'iscritto ricopre incarichi pubblici, elettivi o di altra natura, sulla base dei principi etici che ispirano le attività del P.S.D.I., egli deve contribuire al finanziamento del Partito in modo adeguato al suo

ruolo ed agli eventuali emolumenti percepiti.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- 1) mancato rinnovo dell'adesione;
- 2) dimissioni, da presentare per iscritto al Circolo di appartenenza che ne darà comunicazione ai coordinamenti provinciale e regionale;
- 3) espulsione, nei casi previsti dal presente Statuto nazionale.

LE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 5

Il Circolo

Il Circolo è la struttura associativa di base ed opera in piena autonomia nel territorio di riferimento, nel quadro degli statuti nazionale e regionale. Esso ha la finalità di garantire un luogo di dibattito, di iniziativa e di progettazione socio-politica aperta alla partecipazione dei cittadini che si riconoscono nei principi generali e nelle finalità politiche del PSDI.

L'ambito di riferimento territoriale del Circolo è il comune in cui ha sede. Qualora nel territorio di uno stesso comune vengano costituiti due o più circoli, le decisioni relative alla rappresentanza politica nel comune stesso sono prese da un Coordinamento comunale.

La costituzione del Circolo e le sue strutture, così come le modalità di costituzione e di funzionamento dei Coordinamenti comunali, sono regolate dallo Statuto regionale, che deve comunque prevedere tra gli organi del Circolo: l'Assemblea congressuale degli iscritti, il Segretario, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere.

Ogni Statuto regionale regola l'adesione dei soggetti collettivi e la costituzione e il coordinamento delle attività di circoli di carattere tematico, non legati a criteri di rappresentanza del territorio ma aventi la specifica funzione di elaborare programmi e iniziative politiche in ordine sia a specifiche problematiche di interesse locale sia a temi generali quali la pace, le pari opportunità, i diritti di cittadinanza, la scuola, il lavoro, la sanità, la giustizia, l'ambiente, i diritti civili ecc.

La composizione degli organi elettivi dei circoli deve rispettare i criteri di cui

all'art. 3, terzo comma.

Articolo 6

Il Coordinamento provinciale

Il Coordinamento provinciale promuove la costituzione dei Circoli nei comuni della provincia e ne coordina le attività. Il Coordinamento provinciale elabora l'indirizzo politico/programmatico generale per il territorio della provincia.

La struttura ed il funzionamento del Coordinamento provinciale sono regolati dallo Statuto regionale, che deve comunque prevedere tra gli organi provinciali: l'Assemblea provinciale dei Circoli quale riunione congressuale degli iscritti nella Provincia, il Coordinamento provinciale, il Segretario provinciale, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere.

L'Assemblea provinciale dei Circoli può approvare uno o più regolamenti che, sui diversi aspetti della vita associativa, integrino, rispettandola, la normativa regionale e nazionale.

La composizione degli organi elettivi provinciali deve rispettare i criteri di cui all'art. 3, terzo comma.

Articolo 7

Il Coordinamento regionale

Compiti e funzioni autonome

Il Coordinamento regionale attua la politica regionale sulla base dei deliberati del Congresso regionale ed in armonia con l'indirizzo politico generale del partito.

Ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto nazionale, il Coordinamento regionale opera, limitatamente alle scelte politiche e organizzative riguardanti il proprio territorio, in piena autonomia. A tal fine si dota di un proprio Statuto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di registrazione volontaria degli atti civili e si rende autonomamente identificabile sotto il profilo fiscale.

Lo Statuto regionale

L'approvazione dello Statuto regionale e le sue eventuali modifiche successive competono al Congresso regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del Partito ed in armonia con lo Statuto nazionale. Se e fino a quando la regione non dispone di uno statuto proprio approvato dal Congresso regionale, il Coordinamento regionale è

regolato dallo statuto regionale-tipo approvato dal Congresso nazionale come appendice del presente Statuto nazionale.

Lo Statuto regionale può determinare le modalità e le forme con cui si definiscono eventuali accordi politici, programmatici ed elettorali con altri gruppi, comitati, associazioni, che intendono perseguire finalità comuni.

Lo Statuto regionale deve comunque prevedere tra gli organi regionali: il Coordinamento regionale, il Segretario regionale, il Collegio regionale dei Probiviri, il Collegio regionale dei Revisori dei conti e il Tesoriere.

Ogni Statuto regionale deve altresì prevedere:

- che gli iscritti che rivestono incarichi a carattere nazionale facciano parte di diritto degli organi territoriali dove hanno la loro residenza;
- le modalità e le forme della presenza dei rappresentanti dell'organizzazione giovanile in tutte le strutture territoriali;
- il regime delle eventuali incompatibilità tra differenti incarichi di Partito in ambito regionale e tra incarichi regionali e nazionali;
- le forme, le modalità e i limiti con i quali il Collegio regionale dei Probiviri giudica nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti nella regione, prevedendo, in ogni caso, la possibilità per l'iscritto di presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri;
- il richiamo esplicito della clausola compromissoria stabilita dall'art. 14 comma settimo dello Statuto nazionale;
- le forme, le modalità e i limiti attraverso cui il Coordinamento regionale può esercitare specifici poteri di intervento straordinario rispetto ai coordinamenti provinciali e questi ultimi possono esercitare analoghi poteri rispetto ai Circoli.

Lo Statuto regionale entra in vigore dal momento della sua approvazione. Tuttavia la Direzione Nazionale, entro un mese dall'approvazione, può formulare osservazioni scritte e motivate sul testo. In questo caso il Comitato Direttivo del Coordinamento regionale, può decidere, con voto unanime, di non adeguarsi alle osservazioni della Direzione nazionale; in mancanza di unanimità deve riconvocare, entro tre mesi, il Congresso regionale per discutere le eventuali modifiche.

Il Congresso regionale

Il Congresso regionale viene convocato – con le modalità stabilite dallo Statuto regionale – ogni tre anni ed ogni qual volta viene convocato il Congresso nazionale. Esso determina la linea politica regionale del Partito nell'ambito dei principi fondamentali del PSDI ed in armonia con gli indirizzi generali approvati dal Congresso nazionale; provvede inoltre all'elezione del Segretario regionale e del Coordinamento regionale.

Il Congresso regionale:

- a) elegge il Presidente effettivo, l'ufficio di presidenza; la commissione per la verifica dei poteri; la commissione per le risoluzioni; i componenti del seggio elettorale (scrutatori) per le votazioni da svolgere;
- b) approva e/o modifica lo Statuto regionale;
- c) elegge il Segretario Regionale;
- d) elegge il Coordinamento regionale;
- e) elegge i delegati al Congresso nazionale secondo i criteri e le regole di rappresentanza approvati dalla Direzione nazionale. I componenti degli organismi ed i delegati al Congresso Nazionale, rispettando quanto previsto dall'art. 3, terzo comma.
- f) elegge i componenti del Consiglio nazionale spettanti alla regione, nel numero e secondo i criteri e le regole di rappresentanza approvati dalla Direzione nazionale.

Per l'elezione degli organi regionali, dei delegati al Congresso nazionale e dei rappresentanti della regione nel Consiglio nazionale, il Congresso regionale deve rispettare i criteri di cui all'art. 3, terzo comma.

LA STRUTTURA NAZIONALE

Articolo 8

Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale elabora ed approva la linea politico-strategica sulla base di mozioni e/o documenti e/o tesi e/o ordini del giorno congressuali, anche contrapposti. Alle mozioni – che devono essere sottoscritte e depositate presso la sede nazionale – almeno da 5 coordinamenti regionali o da 5 componenti la Direzione nazionale o 15 componenti il Consiglio nazionale, sono collegate le liste dei candidati per l'elezione degli altri organi nazionali. Il capolista di ciascuna di tali liste è il candidato della relativa mozione a ricoprire la carica di Segretario nazionale del Partito.

Spetta al Congresso nazionale deliberare sull'eventuale adesione e/o federazione e/o associazione del PSDI a movimenti ed organizzazioni nazionali ed internazionali che s'ispirino agli ideali della socialdemocrazia o siano con essi convergenti.

Il Congresso nazionale è convocato, in via ordinaria, con cadenza triennale, dal Segretario nazionale, su deliberazione della Direzione nazionale che approva il regolamento relativo alle norme ed ai criteri di rappresentanza per il suo svolgimento nonché i criteri e le regole per l'elezione, da parte delle Assemblee congressuali regionali, del 50% dei componenti del Consiglio federale. Contestualmente la Direzione Nazionale nomina la Commissione Nazionale di Garanzia per il Congresso composta in modo da rappresentare pariteticamente tutte le mozioni politiche depositate.

Il Congresso Nazionale:

- a) elegge il Presidente effettivo, l'ufficio di presidenza; la commissione per la verifica dei poteri; la commissione per le risoluzioni; i componenti del seggio elettorale (scrutatori) per le votazioni da svolgere;
- b) approva e/o modifica lo Statuto nazionale;
- c) discute ed approva la linea politico-strategica del Partito;
- d) elegge il Segretario nazionale;
- e) elegge gli altri 44 componenti del Consiglio nazionale;
- f) elegge il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;
- g) elegge il Collegio nazionale dei Proibiviri.

Viene eletto Segretario nazionale il candidato collegato alla mozione che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti congressuali. Se nessuna mozione ottiene il 50 % più uno dei voti congressuali si procede al ballottaggio tra i candidati collegati alle due mozioni più votate.

I componenti del Consiglio nazionale eletti dal Congresso nazionale, il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio nazionale dei Proibiviri sono ripartiti su base direttamente proporzionale ai voti congressuali riportati da ciascuna delle liste collegate alle mozioni, congressuali e devono rispettare, nella loro composizione finale, i criteri di cui all'art. 3, terzo comma. Le liste devono contenere l'indicazione del candidato alla Segreteria nazionale e di altri 44 candidati a consigliere nazionale. In caso di mozione unica la lista deve contenere anche l'indicazione dei candidati a membro supplente in numero non inferiore a 22 e non superiore a 44.

Articolo 9

Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale esprime l'indirizzo generale della politica del Partito in campo nazionale nel quadro delle scelte strategiche approvate dal Congresso Nazionale. Il Consiglio nazionale inoltre è l'organo cui è affidato il compito di sovrintendere all'equilibrio ed al buon funzionamento complessivo dell'organizzazione federale e garantire il rispetto dei principi essenziali del Partito nell'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti regionali.

La composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, la cui composizione deve rispettare i criteri indicati nell'art. 3, terzo comma, è formato da 91 componenti ripartiti come segue:
- in quanto al 50% più uno, pari a 46 componenti, eletti dai Congressi regionali sulla base dei criteri fissati dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale;

- in quanto al 50 %, pari a 45 componenti compreso il Segretario, dal Congresso nazionale che li attribuisce ai sensi dell'art. 8, ultimo comma.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, con voto consultivo, i presidenti ed i componenti dei collegi nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e, qualora non ne siano stati eletti componenti effettivi, i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli assessori e gli amministratori di Enti provinciali e regionali, il Tesoriere nazionale ed i segretari regionali del Partito. Partecipa altresì ai lavori del Consiglio nazionale, con voto consultivo, una delegazione dell'organizzazione giovanile del Partito, la cui composizione viene regolata dall'autonomo Statuto di quest'ultima.

Il Consiglio nazionale può decidere, a maggioranza assoluta, di cooptare, attribuendo loro voto consultivo, rappresentanti di chiaro rilievo del mondo del lavoro, della scienza, delle attività sociali, della cultura, dell'economia, del sindacato e dell'imprenditoria.

Quando un componente effettivo del Consiglio nazionale viene meno per dimissioni o altra causa, gli subentra il primo dei non eletti della medesima lista congressuale. Nel caso in cui il congresso si sia svolto con un'unica mozione, subentra nell'ordine di presentazione, il primo della lista di supplenti. In mancanza l'organismo continua a funzionare con un numero ridotto di componenti. Il Consiglio nazionale decade nella sua interezza quando, per dimissioni o altre cause, la sua composizione numerica diviene inferiore a trenta componenti effettivi.

In caso di decadenza del Consiglio nazionale, entro i sei mesi successivi, il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale, è tenuto a convocare il Congresso nazionale in via straordinaria.

Compiti e funzionamento del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale deve essere insediato entro sette giorni dalla sua elezione su convocazione del Presidente effettivo del Congresso nazionale, che ne dirige i lavori fino al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio nazionale.

Nella seduta di insediamento il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto salva diversa determinazione unanime dell'organismo:

a) il suo Presidente, che ne convoca le sedute, concordando l'ordine del giorno con il Segretario nazionale, e ne presiede i lavori ed uno o più Vicepresidenti. Il voto avviene a scrutinio segreto, salva diversa unanime determinazione del Consiglio nazionale, su uno o più nominativi per volta proposti dal Segretario nazionale. Nel caso vi siano più candidature viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti, in mancanza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati;

- b) la Direzione nazionale, ripartendone la composizione su base direttamente proporzionale fra liste concorrenti collegate a documenti politici sottoscritti da almeno cinque componenti del Consiglio nazionale stesso. Le liste devono contenere un numero di candidati pari agli eligendi – in caso di lista unica vanno indicati i membri supplenti.
- c) il Tesoriere nazionale del Partito, votando a scrutinio segreto su uno o più nominativi proposti dal Segretario nazionale. In caso di candidatura unica il candidato risulta eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, in mancanza si procede a nuova votazione. Nel caso vi siano più candidature viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti, in mancanza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito o assente, il Vicepresidente che ne fa le veci, deve convocare il Consiglio nazionale almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti di cui si chiede la trattazione, almeno un terzo dei componenti o almeno un terzo dei coordinamenti regionali.

La sfiducia al Segretario nazionale, al Presidente del Consiglio nazionale e al Tesoriere

La maggioranza assoluta dei componenti effettivi in carica del Consiglio nazionale e/o almeno la metà dei coordinamenti regionali, che lo abbiano deliberato a maggioranza assoluta in sede di Congresso regionale appositamente convocato in via straordinaria, possono chiedere che il Consiglio nazionale si pronunci in merito alla sfiducia al Segretario nazionale. In questo caso il Presidente del Consiglio nazionale ha l'obbligo di convocare, entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale inserendo all'ordine del giorno la discussione e la deliberazione in merito alla mozione di sfiducia.

Qualora la mozione di sfiducia consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti effettivi in carica, il Consiglio nazionale, nella medesima seduta, dichiara decaduto il Segretario nazionale e contestualmente procede:

- a) ad eleggere tre coordinatori nazionali per adempiere collegialmente le funzioni statutarie del Segretario nazionale fino alla celebrazione del nuovo Congresso nazionale; tale elezione avviene a scrutinio segreto su tre nomi proposti dal Presidente del Consiglio nazionale, la terna di candidati risulta eletta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, in mancanza si procede a nuova votazione;
- b) a convocare, in via straordinaria, il Congresso nazionale, da celebrare entro e non oltre i tre mesi successivi.

La maggioranza assoluta dei componenti effettivi in carica del Consiglio Nazionale può chiedere che il Consiglio nazionale si pronunci in merito alla sfiducia al Presidente del Consiglio nazionale stesso e/o al Tesoriere nazionale del Partito. In questo caso il Presidente del Consiglio nazionale ha l'obbligo di convocare, entro un

mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale inserendo all'ordine del giorno la discussione e la deliberazione in merito alla mozione di sfiducia.

Qualora la mozione di sfiducia al Presidente e/o al Tesoriere consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti effettivi in carica del Consiglio nazionale, questi si intende decaduto ed il Presidente nazionale ha l'obbligo di mettere immediatamente ai voti l'elezione del nuovo Presidente e/o del nuovo Tesoriere, votando a scrutinio segreto su uno o più nominativi proposti dal Segretario nazionale. In caso di candidatura unica il candidato risulta eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, in mancanza si procede a nuova votazione. Nel caso vi siano più candidature viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti, in mancanza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

È competenza del Consiglio nazionale fissare i criteri e approvare e/o modificare il regolamento che stabilisce le incompatibilità tra diversi incarichi nella struttura nazionale del Partito, nonché fra cariche di Partito e incarichi pubblici. Laddove non prevista dallo Statuto regionale, non sussiste incompatibilità tra incarichi di Partito in ambito regionale e il ruolo di componente del Consiglio nazionale e/o della Direzione nazionale.

Il Consiglio Nazionale vigila sui criteri, le forme, le modalità ed il rispetto dei limiti statutari con cui la Direzione nazionale esercita i propri poteri di intervento rispetto ai coordinamenti regionali, decidendo sulla ratifica degli eventuali provvedimenti straordinari approvati dalla Direzione nazionale entro sei mesi dalla loro adozione.

Articolo 10

La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo che mette in atto la linea politica del Partito nel quadro delle scelte di strategia e di indirizzo del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale.

La composizione della Direzione nazionale

La Direzione nazionale viene eletta dal Consiglio nazionale, che ne determina il numero dei componenti attenendosi ad un minimo di 14 ad un massimo di 30, e tenendo conto del criterio previsto dall'art. 3, terzo comma.

Partecipano alle riunioni della Direzione Nazionale, con voto consultivo, i presidenti dei collegi nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e, qualora non ne siano stati eletti componenti effettivi, i parlamentari europei, nazionali e regionali iscritti al Partito, il Presidente del Consiglio nazionale, il Tesoriere nazionale, i segretari regionali ed un rappresentante dell'organizzazione giovanile del Partito,

dalla stessa designato ai sensi del proprio autonomo Statuto.

La Direzione nazionale può altresì cooptare, con voto consultivo, rappresentanti di chiaro rilievo del mondo del lavoro, della scienza, delle attività sociali, della cultura, dell'economia, del sindacato e dell'imprenditoria scelti tra coloro i quali siano stati già cooptati nel Consiglio Nazionale.

Quando un componente effettivo della Direzione nazionale viene meno per dimissioni o altra causa, gli subentra il primo dei non eletti della medesima lista. In mancanza, il presidente del Consiglio nazionale, su richiesta del Segretario nazionale, è tenuto ad inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio nazionale l'elezione di un nuovo componente in sostituzione, con le modalità previste per l'elezione della Direzione nazionale. In caso di lista unica subentrano i membri supplenti in ordine di presentazione.

I compiti e il funzionamento della Direzione nazionale

La Direzione nazionale è convocata dal Segretario nazionale, che ne presiede i lavori, almeno una volta al mese e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti di cui si chiede la trattazione, almeno un terzo dei componenti effettivi in carica.

La Direzione nazionale, su proposta del Segretario nazionale, elegge nel suo seno uno o più Vicesegretari nazionali, attribuendo ad uno di essi funzioni vicarie. Essa può articolare i propri lavori in commissioni di lavoro presiedute da un responsabile nominato dal Segretario nazionale. Il Segretario nazionale, ove ricorrano gravi e documentate motivazioni, può inserire all'ordine del giorno dei lavori della Direzione nazionale la sfiducia ad uno o più Vicesegretari. Sulla sfiducia delibera la Direzione nazionale a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Direzione nazionale, su proposta del Tesoriere nazionale, approva annualmente il bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo delle spese dell'anno precedente, corredati del parere scritto e motivato del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

L'intervento straordinario sui coordinamenti regionali

Spetta alla Direzione nazionale l'impulso, il coordinamento e il controllo delle attività dei coordinamenti regionali sotto il profilo della legittimità e del buon funzionamento democratico delle strutture territoriali.

La Direzione nazionale può esercitare poteri straordinari di intervento rispetto ai Coordinamenti regionali nelle forme, con le modalità e nei limiti sanciti dal

presente Statuto nazionale.

Su proposta del Segretario nazionale, la Direzione nazionale può nominare un commissario straordinario e/o un collegio commissariale in sostituzione di uno o più organi dirigenti di un Coordinamento regionale soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) nella regione non sia stato costituito il Coordinamento regionale e/o non vi siano iscritti al PSDI;
- b) il Coordinamento regionale sia venuto meno ed i coordinamenti provinciali della regione interessata non siano in condizione di attivarsi per la celebrazione di un nuovo Congresso regionale;
- c) il Coordinamento regionale venga a trovarsi in condizioni di conclamata illegalità e/o illegittimità statutaria i cui effetti possono compromettere i valori fondamentali del Partito, senza che sia possibile rimuoverne le cause con gli strumenti di democrazia interna assicurati dallo Statuto regionale.

La gestione straordinaria di un Coordinamento regionale non può durare più di un anno. In ogni caso la validità dei provvedimenti della direzione nazionale in materia di intervento straordinario nei confronti dei coordinamenti regionali è subordinata alla ratifica del Consiglio nazionale, entro il sesto mese successivo alla decisione della Direzione nazionale.

Articolo 11

Il Segretario nazionale

Il Segretario nazionale ha la rappresentanza giuridica del Partito in tutte le istanze.

Nel rispetto dei deliberati del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale ed in conformità alle decisioni della Direzione nazionale, il Segretario nazionale attua la linea politica a livello nazionale e garantisce la continuità e la sintesi dell'azione del Partito nelle sue diverse articolazioni nazionali e territoriali.

Il Segretario nazionale convoca la Direzione nazionale, ne determina l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

La collegialità della guida quotidiana del Partito è garantita da un ufficio di segreteria composto dal Segretario nazionale, che lo convoca ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e ne dirige i lavori, e dai Vicesegretari nazionali. Il Segretario nazionale, con propria determinazione, può altresì allargare l'ufficio di segreteria, in modo permanente o per singole riunioni, al Tesoriere nazionale, ai responsabili delle commissioni di lavoro, al rappresentante dell'organizzazione giovanile del partito. All'ufficio di segreteria partecipano i rappresentanti dei gruppi parlamentari nazionali

ed europeo nonché i consiglieri e gli assessori regionali in carica. Tutti gli incarichi di segreteria hanno una durata annuale e possono essere tacitamente rinnovati.

Il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale, esercita gli atti di disponibilità del simbolo nazionale che, anche ai fini dell'art. 115 comma 1 del D.P.R. 30 Marzo 1957 n° 61, possono essere da lui delegati.

In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente le funzioni di Segretario nazionale vengono assunte dal Vicesegretario vicario il quale, su deliberazione della Direzione nazionale, deve convocare entro 30 giorni il Congresso nazionale in via straordinaria.

Articolo 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere nazionale attua la gestione amministrativa degli organi nazionali del Partito, potendo a tal fine essere delegato alla firma dal Segretario nazionale, e verifica l'andamento delle entrate e delle uscite rispetto alla previsioni di bilancio.

È compito del Tesoriere nazionale redigere il conto economico-finanziario preventivo da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce. Egli deve altresì redigere il rendiconto di esercizio e sottoporlo all'approvazione della Direzione nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Oltre al caso di sfiducia al Tesoriere nazionale regolato dall'art. 9, qualora questi venga a mancare, per dimissioni o per altra causa oppure, nello svolgimento delle sue funzioni statutarie, si renda responsabile di omissioni e/o colpe gravi, su proposta del Segretario nazionale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Direzione nazionale può deciderne la revoca ed eleggere un nuovo Tesoriere nazionale. In tal caso il Presidente del Consiglio nazionale ha l'obbligo di sottoporre tanto la revoca che la nuova elezione a ratifica, nella prima riunione utile del Consiglio nazionale.

Articolo 13

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità dell'amministrazione degli organi nazionali del Partito e della gestione del patrimonio, formulando, ove ne ravvisi la necessità, rilievi scritti agli organi competenti.

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti che abbiano comprovate competenze in materia amministrativa e di bilancio. Il Collegio, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti esprime per iscritto il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo degli organi nazionali del Partito, predisposti ogni anno dal Tesoriere.

Il Presidente ed i componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti non possono fare parte con voto deliberante di altri organismi nazionali del Partito.

Articolo 14

Il Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente:

- a) a decidere in via definitiva, in grado di appello, sui ricorsi avverso le misure disciplinari inflitte dai Collegi regionali dei Probiviri;
- b) a decidere, in grado unico, sui procedimenti disciplinari a carico dei componenti degli organi nazionali del Partito;
- c) a decidere la sospensione cautelare degli iscritti che violano la clausola compromissoria.

Il Collegio nazionale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti che abbiano dato prova conclamata di esperienza, probità, onorabilità e piena affidabilità politica e morale. Il Collegio, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente ed i componenti del Collegio nazionale dei Probiviri non possono fare parte con voto deliberante di nessun altro organismo, nazionale e/o territoriale, nell'ambito del Partito.

Il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare davanti al Collegio nazionale dei Probiviri può essere attivato d'ufficio dal Collegio stesso o in seguito a ricorso scritto e motivato presentato da un iscritto al Partito o da un organo della struttura territoriale e/o nazionale.

Nel caso in cui il Collegio ritenga fondato il ricorso, deve dare comunicazione scritta all'iscritto dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico comunicandogli le modalità e i limiti di tempo entro i quali egli dovrà essere ascoltato e/o produrre eventuale documentazione a suo discarico.

A carico degli iscritti i quali siano stati riconosciuti responsabili di azioni od omissioni che abbiano arrecato danni gravi al Partito con comportamenti contrari alle leggi, allo Statuto nazionale e/o allo Statuto regionale, ovvero avendo agito in aperto contrasto con i suoi principi fondanti e/o con la linea deliberata dagli organi federali e/o territoriali del PSDI, venendo meno ai doveri civili, politici e morali, il Collegio nazionale dei Probiviri può deliberare le seguenti misure disciplinari:

- 1) il richiamo nei casi di minore entità;
- 2) la deplorazione nei casi di minore entità, a seguito del richiamo;
- 3) la sospensione quando risultino comprovate violazioni di grave entità oppure in caso di recidiva nella deplorazione;
- 4) l'espulsione per i casi più gravi di reiterate e comprovate violazioni e/o indegnità morale e politica che abbiano portato danno rilevante all'immagine ed all'integrità del Partito.

La clausola compromissoria

Gli iscritti al PSDI, nel sottoscrivere la richiesta di iscrizione, rinunciano ad adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie inerenti le attività nazionali e/o regionali nell'ambito del Partito, rimettendosi al giudizio del Collegio regionale dei Probiviri competente per territorio e/o del Collegio nazionale dei Probiviri nei casi che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

La sospensione cautelare

Laddove il Collegio nazionale dei Probiviri ne ravvisi la necessità, può decidere la sospensione cautelare dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare. La sospensione cautelare può anche essere richiesta dal Segretario nazionale, sentito l'ufficio di segreteria, contestualmente o successivamente all'apertura del procedimento disciplinare. In tal caso il Collegio dovrà tassativamente pronunciarsi entro sette giorni dalla richiesta.

La durata della sospensione cautelare non può essere superiore a tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della sospensione all'interessato. In ogni caso la sospensione cautelare cessa di produrre i suoi effetti con l'archiviazione del procedimento o con l'adozione del relativo provvedimento disciplinare.

Qualora l'iscritto al PSDI violi la clausola compromissoria rivolgendosi agli organi della giustizia civile dello Stato, il Collegio nazionale dei Probiviri, di sua iniziativa o in seguito a ricorso di un iscritto al Partito o di un organo della struttura territoriale e/o nazionale, può decidere la sospensione cautelare dell'iscritto che ha adito le vie legali ordinarie fino a quando la controversia giudiziale non sia cessata con l'emissione di una sentenza definitiva.

Articolo 15

Il Consiglio delle Autonomie

Il Consiglio delle Autonomie è l'organo consultivo di partecipazione, raccordo e consultazione attraverso il quale il PSDI approfondisce i problemi ed elabora e sviluppa le proprie iniziative e proposte in ordine all'attuazione del Federalismo ed al funzionamento del sistema delle Autonomie locali in dipendenza del Titolo V della Costituzione della Repubblica ed a tutte le altre problematiche che, avendo riferimento alle realtà territoriali del Paese, assumono rilevanza nazionale.

Il Consiglio delle Autonomie è convocato almeno una volta l'anno dal Segretario nazionale, che ne decide l'ordine del giorno e ne presiede i lavori; esso è composto dai componenti della Direzione nazionale, dai segretari Regionali, dai parlamentari nazionali ed europei, dai consiglieri regionali, dai consiglieri provinciali, dai consiglieri comunali dei comuni capoluogo, dai consiglieri comunali dei comuni superiori a 5.000 abitanti, dagli assessori, dagli amministratori di Enti provinciali e regionali e da una delegazione dell'organizzazione giovanile del Partito, da questa autonomamente designata.

Il Segretario nazionale, sentito l'ufficio di segreteria, può affidare la cura delle attività del Consiglio delle Autonomie ad un coordinatore e/o ad un comitato di coordinamento.

Articolo 16

L'organizzazione giovanile del Partito

Il PSDI considera necessario e importante l'originale contributo dei giovani alla vita del Partito, promuove la formazione politica dei giovani iscritti e favorisce la partecipazione attiva ed una equilibrata rappresentanza delle nuove generazioni nella vita del Partito.

A tal fine il Partito riconosce al suo interno un'organizzazione giovanile autonoma, dotata di un suo statuto e di propri organismi dirigenti.

Il presente Statuto nazionale istituisce la presenza di diritto con voto consultivo dei rappresentanti dell'organizzazione giovanile del Partito in tutti gli organi nazionali. Gli statuti regionali devono prevedere la presenza, consultiva e/o deliberante, dei rappresentanti dell'organizzazione giovanile in tutte le strutture territoriali.

Articolo 17

La validità delle riunioni

Le riunioni dei tutti gli organi collegiali del partito, nazionali e territoriali, sono valide con qualsiasi numero di presenti, senza distinzione tra prima e seconda convocazione.

Tutte le deliberazioni degli organi collegiali, qualora non sia prevista dallo Statuto nazionale e/o dallo Statuto regionale la formazione di una maggioranza qualificata, devono intendersi assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni di tutti gli organi nazionali del Partito sono validamente convocate attraverso la pubblicazione, con anticipo di almeno una settimana, sul sito Internet ufficiale del Partito, specificando il giorno, l'ora ed il luogo della seduta e l'ordine del giorno. Tuttavia ciascun componente può chiedere per iscritto a chi presiede l'organismo di cui fa parte di essere convocato anche personalmente, specificando la modalità desiderata fra posta, e-mail, fax, sms o altro.

Gli Statuti regionali potranno subordinare la validità degli avvisi di convocazione relativi alle riunioni degli organi della struttura territoriale anche alla loro pubblicazione sul sito Internet ufficiale del Coordinamento regionale.

La Direzione nazionale ha il compito di promuovere e sostenere l'uso delle reti informatiche anche ai fini della partecipazione alla vita ed alle deliberazioni degli organismi statutari, potendo predisporre il valido e regolare svolgimento delle riunioni degli organi collegiali del Partito, a livello nazionale e territoriale, anche attraverso la comunicazione a distanza con mezzi quali videoconferenze, networks in rete ecc.

Articolo 18

L'organo ufficiale d'informazione

La Direzione nazionale autorizza l'uso del simbolo su organi di stampa o siti Internet a cura delle strutture nazionali e/o territoriali e dei dipartimenti di lavoro e può affidare ad uno di essi la funzione di organo ufficiale d'informazione del Partito.

Articolo 19

Le modifiche allo Statuto nazionale

Le norme del presente Statuto nazionale possono essere modificate dal Congresso nazionale. Tuttavia il Congresso nazionale può delegare il Consiglio nazionale ad operare modifiche, specificando nella delega l'ambito specifico in cui lo Statuto nazionale può essere modificato.

Norme transitorie e finali approvate dal XXVIII Congresso nazionale

- 1) Il congresso Congresso nazionale delega la Direzione nazionale, a promuovere il coinvolgimento diretto delle giovani e dei giovani iscritti al Partito, collaborando con i giovani promotori alla convocazione dell'Assemblea costituente dell'organizzazione giovanile del Partito. A tal fine la Direzione nazionale potrà redigere un regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo. L'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell'organizzazione stessa.
- 2) Il Congresso nazionale da mandato al Segretario, sentito il Consiglio nazionale di assumere tutte le determinazioni necessarie per l'eventuale adesione del Partito a soggetti politici più ampi, quali associazioni, movimenti o fondazioni con delega anche a considerare la necessaria discontinuità del PSDI sul piano giuridico formale.
- 3) Limitatamente al XXVIII Congresso nazionale, il Segretario nazionale sarà eletto dal Congresso nazionale e dai componenti del Consiglio nazionale già eletti dai Congressi regionali e non delegati.
- 4) Il Congresso nazionale delega il Consiglio nazionale ad approvare nella prima seduta utile, lo statuto regionale-tipo.